

A settembre oltre 42 mila dipendenti usciranno dalla scuola, attenti al nuovo contratto

## In pensione con le ferie pagate

### A patto che la mancata fruizione non sia stata volontaria

DI NICOLA MONDELLI

**T**ra gli oltre 42 mila dipendenti scolastici, tra dirigenti, docenti e personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, che a decorrere da sabato 1° settembre cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie ci sono anche, seppure in misura estremamente minoritaria, quanti per cause diverse, non hanno potuto entro il 31 agosto 2018 fruire in tutto o in parte del periodo di ferie maturato. Una parte di coloro che si trovano in questa situazione si stanno chiedendo, anche alla luce delle specifiche disposizioni contenute nel Ccnl, il contratto collettivo nazionale, valido per il triennio 2016-2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, se le ferie da loro maturate e non godute saranno o meno monetizzate.

**Il dubbio troverebbe una spiegazione proprio stante il contenuto dell'articolo 41,**

comma 2 del predetto Ccnl secondo cui – contrariamente a quanto disponeva l'art. 13, comma 15 del Ccnl29/11/2007 – le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. L'articolo 13, comma 15 del Ccnl 29/11/2007 disponeva invece che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non fossero state fruiti, si doveva provvedere al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

**In vigore del contratto sottoscritto il 19 aprile 2018 la monetizzazione delle ferie non godute potrà di conseguenza essere disposta solo per quei periodi di ferie non fruiti per esigenze di servizio?**

La risposta alla domanda sarebbe affermativa se non

si tenesse di quanto Aran e organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl hanno sostenuto nella Dichiarazione congiunta n. 1 allegata al testo del medesimo contratto.

**In relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), si legge infatti nella dichiarazione congiunta, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8 del decreto legge n. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (Mefprot. n. 77389 del 14/9/2012 e Funzione pubblica prot. n. 328937 del 6/8/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per ma-**

ternità o paternità.

**Per il settore scuola, si legge ancora nella dichiarazione congiunta, oltre alle disposizioni di legge e alle circolari applicative sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall'articolo 1, commi 54, 55 e 56 della legge 24/12/2012 n. 228. Il comma 55, in particolare, ricorda che all'articolo 5, comma 8 del predetto decreto legge n. 95 è stato aggiunto il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e Ata con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».**

**Le conclusioni che conseguono sono pertanto quelle che al personale che cesserà dal servizio dal prossimo 1° settembre dovrà essere corrisposto il trattamento economico sostitutivo del periodo di ferie non goduto per le motivazioni sopra elencate.**

